



Comune di Civitella Roveto Provincia dell'Aquila

Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale

(concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, compresi quelli destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate)

(Legge 160/2019, art. 1, commi 816 - 847)

Approvato con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale, n. ...2... del ..07/06/2024

Indice

PARTE PRIMA. DISCIPLINA GENERALE	3
ART. 1. Istituzione del CUP	3
ART. 2. Funzionario Responsabile	3
ART. 3. Concessioni e autorizzazioni	3
ART. 4. Semplificazione del procedimento	4
ART. 5. Avvio del procedimento	4
ART. 6. Termine per la definizione del procedimento amministrativo	6
ART. 7. Istruttoria	6
ART. 8. Conclusione del procedimento	6
ART. 9. Rilascio della concessione o autorizzazione	7
ART. 10. Contenuto ed efficacia del provvedimento	7
ART. 11. Principali obblighi del concessionario	8
ART. 12. Revoca e modifica. Rinuncia	8
ART. 13. Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	8
ART. 14. Altre cause di decadenza	9
ART. 15. Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	9
ART. 16. Subentro	9
ART. 17. Rinnovo	9
ART. 18. Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	10
PARTE SECONDA. DISCIPLINA DEL CUP	10
ART. 19. Oggetto ed ambito di applicazione del canone	10
ART. 20. Soggetto passivo e titolarità del canone	11
ART. 21. Soggetto attivo	12
ART. 22. Suddivisione del territorio comunale. Graduazione del canone	12
ART. 23. Criteri per la determinazione della tariffa del canone e distinzione	12
ART. 24. Mercati tradizionali, mercati periodici tematici, eventi, commercio itinerante	14
ART. 25. Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche	14
ART. 26. Riduzioni ed esenzioni sul canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	16
ART. 27. Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni	17
ART. 28. Riduzioni ed esenzioni sul canone per le pubbliche affissioni	17
ART. 29. Pagamento	17
ART. 30. Rimborsi	18
ART. 31. Sanzioni, indennità, accertamento e riscossione coattiva	18
ART. 32. Sanzioni accessorie	19
ART. 33. Autotutela	20
ART. 34. Attività di verifica e controllo	20
ART. 35. Contenzioso e strumenti deflattivi	20
ART. 36. Entrata in vigore. Norme transitorie e finali	21

PARTE PRIMA. DISCIPLINA GENERALE

ART. 1. Istituzione del CUP

1. Con il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è istituito e disciplinato, nel Comune di Civitella Roveto, il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (d'ora innanzi "CUP"), in sostituzione delle entrate comunali a titolo di: tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP - DpA); canone per l'installazione di mezzi pubblicitari; somme dovute a seguito di autorizzazioni e concessioni implicanti uso od occupazione di strade e loro pertinenze ai sensi dell'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada (D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
2. Il CUP è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 2. Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi a norma dell'art. 21 del presente Regolamento, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

ART. 3. Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere legittimate da una preventiva concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie di cui ai commi precedenti sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal presente Regolamento.
4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del codice della strada, ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi, per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
5. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
6. Secondo la disciplina del presente Regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
7. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni

di altre amministrazioni.

9. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

ART. 4. Semplificazione del procedimento

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Le istanze sono presentate al protocollo del Comune. L'ufficio competente organizza un sistema di comunicazione con il richiedente in modalità telematica, limitando l'utilizzo della corrispondenza cartacea ad ipotesi eccezionali, anche per il rilascio del provvedimento finale.
3. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

ART. 5. Avvio del procedimento

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio inizia con la presentazione della domanda al protocollo dell'Ente che deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail/pec;
 - b) individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) entità in metri quadri e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - documentazione fotografica;
 - progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine / collegio.
4. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
 - che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della

natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53, comma 3, del regolamento d'attuazione del codice della strada (DPR 495/92);

- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del codice della strada, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
5. La domanda di **autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario**, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata al protocollo dell'Ente. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail/pec;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente.
6. In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
- allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
 - per messaggio pubblicitario visibile da strade diverse da quelle comunali all'interno del centro abitato: nulla osta dell'Ente proprietario della strada;
7. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
8. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente Regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
9. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
10. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei

modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

11. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
- d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
- e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del codice della strada e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

12. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

13. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ART. 6. Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

ART. 7. Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si rendanecessaria l'acquisizione di specifici pareri.

ART. 8. Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata la disamina della domanda comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del provvedimento finale di concessione o di autorizzazione ovvero di diniego dello stesso. Se l'ufficio responsabile dell'istruttoria coincide con quello competente per l'atto finale, provvede direttamente al rilascio ai sensi dei successivi due articoli, ovvero a comunicare al richiedente il rigetto motivato della domanda.

ART. 9. Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

ART. 10. Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un

periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni. Esse sono da considerare giornaliere.

ART. 11. Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto altresì obbligo al concessionario di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei già menzionati atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica o scritta a caratteri indelebili avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992.

ART. 12. Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa o la revoca comportano la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 13. Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, prevedendo un termine massimo di trenta giorni per la regolarizzazione con l'avviso che in difetto di pagamento sarà considerato automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare;

ove ciò non avvenga si considerano abusive.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ART. 14. Altre cause di decadenza

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni per le concessioni permanenti ed entro 15 (quindici) giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
 - f) il mancato ritiro del provvedimento unitamente alla mancata effettuazione del versamento del canone dovuto entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - g) il venir meno delle condizioni che costituivano presupposto per il rilascio.
2. In tutti i casi di decadenza, ivi inclusi quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio come da articolo seguente.

ART. 15. Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente Regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti.

ART. 16. Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

ART. 17. Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con l'indicazione degli elementi previsti

per la prima presentazione dell'autorizzazione, non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.

3. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.

4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.

5. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale noncostituisce nuova concessione o autorizzazione.

ART. 18. Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione.

3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA. DISCIPLINA DEL CUP

ART. 19. Oggetto ed ambito di applicazione del canone

1. Oggetto del canone sono:

a. le **occupazioni di aree** appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese quelle destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, in qualsiasi modo realizzate, anche senza titolo (abusive);

b. la **diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, realizzata mediante impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del regolamento d'attuazione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni di soggetti terzi laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, lett. a.:

I. si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, corsi, piazze, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale *ex art. 1158 codice civile*, per "*dicatio ad patriam*" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.

II. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.

III. Non sono oggetto del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

- IV. È oggetto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.
- V. È oggetto del canone l'utilizzo di aree destinate a mercati:
- su posteggi, o stalli, dati in concessione nei mercati annuali, periodici, stagionali, nei box mercati coperti, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette in virtù di disposizioni normative ovvero per effetto di espresso provvedimento delle Autorità competenti.
- Lo stallo è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente ai sensi delle vigenti norme statali e regionali nonché delle eventuali, specifiche disposizioni regolamentari adottate dal Comune.
3. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, lett. b.:
- I. si considerano rilevanti:
- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
 - ogni forma di comunicazione avente ad oggetto idee, beni, servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, un'organizzazione pubblica o privata. Tale comunicazione è realizzata, oltre che mediante parole o frasi, anche con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario agli occhi dei passanti.
- II. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
- III. Non è oggetto del canone la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lett. b., esclude quella del canone per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente, fatta salva, limitatamente alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno del centro abitato, l'applicazione dell'art. 2, comma 7, del codice della strada.

ART. 20. Soggetto passivo e titolarità del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente Regolamento o, in mancanza, da chi effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico o alla dimensione del messaggio, così come risultante dal provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Il canone è indivisibile. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso. Del pari, nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma precedente sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista all'art. 31, comma 6, del presente Regolamento.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Per la pubblicità effettuata con autoveicoli, adibiti sia ad uso pubblico che ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

ART. 21. Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del CUP è il Comune di Civitella Roveto.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il funzionario sottoscrive gli avvisi, cura ed aggiorna la banca dati dei soggetti passivi dell'entrata, predispone i provvedimenti di rimborso.
3. La Polizia Locale notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione di ordinanza-ingiunzione, effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
4. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 D. lgs. cit. la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della L. 296/2006 e la riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
5. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
6. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte del concessionario.

ART. 22. Suddivisione del territorio comunale. Graduazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le **occupazioni di suolo pubblico**, e per un trattamento agevolato in favore delle utenze situate in frazioni e zone periferiche o più scomode e difficili da raggiungere, il territorio comunale è suddiviso in due zone:

- zona di "prima categoria" (o "categoria speciale")
- zona di "seconda categoria" (o "categoria normale").

La prima categoria corrisponde all'intero centro storico dell'abitato di Civitella Roveto.

La seconda categoria comprende: le frazioni di Meta, Peschiera, San Savino, le contrade Santa Lucia, Mattei/Vicenne, Paschiciano, Pallocco, Forcella, la zona industriale e tutte le zone periferiche rispetto al centro storico.

2. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa piena. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta del 40% rispetto alla prima.

3. Per l'**esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni** aventi carattere commerciale, il territorio comunale è del pari suddiviso in due categorie, denominate "normale" e "speciale", secondo la classificazione di cui al comma 1. Alla categoria speciale è attribuita una maggiorazione del 40% rispetto alla normale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

ART. 23. Criteri per la determinazione della tariffa del canone e distinzione

1. Il **canone per l'esposizione pubblicitaria e per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche** si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della legge 160 del 2019, a seconda che si tratti di occupazioni permanenti o temporanee di cui ai successivi commi 4, 5, 6, 9, 10 e 11 del presente articolo. Il Comune di Civitella Roveto, con popolazione residente pari a n. 3.032 abitanti (dati Ufficio Anagrafe al 31/12/2023), rientra nella fascia "fino a 10.000 abitanti" di cui ai due commi sopracitati della L. 160/2019. Le

misure delle tariffe sono specificate in apposita delibera di approvazione, adottata dalla giunta di regola con cadenza annuale.

2. Per le tariffe delle occupazioni permanenti effettuate **con cavi e condutture** per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, si richiama il comma 831 dell'art. 1 L. 160/2019; per **reti e infrastrutture di comunicazione elettronica** di cui al d. lgs. 259/2003 *codice delle comunicazioni elettroniche*, il richiamo è al comma 831-*bis* dell'art. 1 L. cit.

3. La graduazione delle tariffe relative al canone è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione delle strade;
- b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c. durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano, ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e. valore economico dell'area e beneficio economico ritraibile in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione o di diffusione del messaggio pubblicitario.

4. Le **occupazioni di spazi ed aree pubbliche** si distinguono in permanenti e temporanee.

5. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Sono assoggettate al canone con applicazione della tariffa annuale.

6. Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Sono assoggettate al canone con applicazione della tariffa giornaliera, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- fino a 12 ore: tariffa giornaliera ridotta del 30%;
- oltre 12 ore: tariffa giornaliera intera.

7. Per la superficie minima di applicazione del canone alle occupazioni di suolo pubblico si richiama l'art. 19, comma 2, punto III, del presente Regolamento. Oltre tale soglia minima, le occupazioni di suolo pubblico inferiori al mq si arrotondano per eccesso a 1 mq e le frazioni eccedenti il mq si arrotondano al mq superiore.

8. Le occupazioni poste in essere per l'attività edilizia, anche se superiori all'anno, sono considerate "temporanee". Il relativo canone dovrà essere calcolato con la tariffa giornaliera.

9. Le **esposizioni pubblicitarie** si distinguono in permanenti e temporanee.

10. Sono permanenti le esposizioni di durata uguale o superiore all'anno; si applica la tariffa annuale anche alle esposizioni di durata superiore a 90 giorni;

11. Sono temporanee le esposizioni pubblicitarie di durata fino a 90 giorni. Si applica la tariffa annuale in misura di un decimo della stessa per ogni mese o frazione.

12. Il canone dovuto è calcolato in relazione alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati (fino a 5,5 mq – da 5,5 a 8,5 mq – oltre 8,5 mq) e alle modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa; a quest'ultima è riconosciuta una maggiorazione del 100% della tariffa base.

13. Per la superficie minima di applicazione del canone alle esposizioni pubblicitarie si richiama l'art. 19, comma 3, punto III, del presente Regolamento. Oltre tale soglia minima, ai fini della quantificazione del canone dovuto le superfici inferiori al mq si arrotondano a 1 mq e le frazioni oltre il mq si arrotondano al mezzo metro quadrato superiore.

14. Per l'applicazione del canone sulle pubbliche affissioni, la tariffa di riferimento è quella standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della L. 160/2019.

15. La graduazione delle tariffe relative al canone sulle pubbliche affissioni è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. la tariffa è applicata al formato base dei manifesti delle dimensioni 70 x 100. I manifesti aventi dimensioni inferiori sono rapportati al formato base, mentre per quelli aventi

dimensioni superiori la tariffa sarà moltiplicata per il numero dei fogli che compone il manifesto;

- b. durata dell'esposizione del manifesto;
- c. valore economico/commerciale dell'area dove sono situati gli impianti in relazione alla diffusione del messaggio pubblicitario;
- d. località di esposizione del manifesto.

16. Al **canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**, si applica la tariffa di base annuale o la tariffa di base giornaliera di cui all'art. 1, commi 841 e 842, della legge 160 del 2019, a seconda che si tratti di occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare (mercati e fiere permanenti) o per un periodo inferiore (mercati e fiere temporanei).

17. Al fine di determinare il canone per le occupazioni in occasione di mercati e fiere temporanei, si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore o fasce orarie, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo compreso nella fascia di ore prevista ed in ragione della effettiva superficie occupata.

18. Per le occupazioni nei mercati di cui al comma precedente, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del suddetto comma.

19. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

20. I coefficienti moltiplicatori riferiti al beneficio economico relativi ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria e di occupazione di suolo pubblico e del canone delle affissioni, le relative tariffe specifiche e le variazioni delle stesse sono approvati con specifico atto dalla Giunta Comunale, di regola a cadenza annuale. In mancanza di tale atto, s'intendono confermate le tariffe dell'annualità precedente.

ART. 24. Mercati tradizionali, mercati periodici tematici, eventi, commercio itinerante

1. I mercati tematici periodici ed eventi sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento di mercati, fiere e del commercio itinerante, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico, sono disciplinati con appositi atti deliberativi e comunque, per quanto non espressamente previsto in tali provvedimenti, con le disposizioni di cui al presente Regolamento ove compatibili.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salva diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, ove non dettati da provvedimenti di cui al comma precedente, sono disciplinati dal presente Regolamento.

ART. 25. Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le tariffe del canone per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sono ridotte:
 - per le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo, del 33,33 per cento;
 - per le occupazioni di spazi sottostanti il suolo, del 75 per cento;
2. Per quanto riguarda le tariffe del canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche:
 - per le occupazioni effettuate entro la fascia oraria fino a 12 ore, esse sono ridotte della percentuale di cui all'art. 23, comma ~~5~~; [refuso di stampa: leggasi 6]
 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti

dello spettacolo viaggiante, ai fini dell'applicazione della tariffa le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% fino a 100 mq;
- del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
- del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;

- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (ai sensi dell'art. 3, c. 67, della Legge 549 del 28 Dicembre 1995):
 - le superfici occupate sino a 10 mq sono esenti dal canone;
 - se le superfici occupate sono superiori a 10 mq, si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%; la detta tariffa si applica all'intera superficie risultante dal titolo e non per la sola parte eccedente i 10 mq.
- In relazione alla durata, alle occupazioni temporanee si applica:
 - fino al 30° giorno la tariffa intera;
 - dal 31° giorno la tariffa ridotta del 35%.

3. In ogni caso la tariffa minima applicabile, risultante dalle riduzioni come sopra previste per tipologia e per durata, non può essere inferiore a € 0,130 al mq.

4. Sono esenti dal canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- d. le occupazioni di aree cimiteriali;
- e. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;
- g. le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- h. le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande, *bow-windows* o simili infissi di carattere stabile;
- i. sono inoltre esenti le seguenti occupazioni:
 - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - il commercio ambulante itinerante, se le soste non superano i 60 minuti;
 - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché siano collocati a delimitazione di spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati, come stabilito al

precedente comma 2, penultimo punto.

ART. 26. Riduzioni ed esenzioni sul canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; la riduzione compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Sono esenti dal canone:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
 - j. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti quando riferita esclusivamente ai predetti soggetti.
 - k. Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le

macchinada cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchinada cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchinada cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

1. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

ART. 27. Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione "da urgenza" del 20 per cento del canone, con un minimo di € 20,00 per ciascuna commissione.
2. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga ulteriore maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prescelti tra quelli della superficie disponibile.
4. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili.

ART. 28. Riduzioni ed esenzioni sul canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali anche con presenza di sponsor commerciali, purché la superficie non superi 300 cmq.
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi ad attività istituzionali;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g. le affissioni di annunci mortuari effettuate direttamente dalle imprese funebri locali sugli impianti a ciò appositamente destinati, ferma ogni diversa determinazione dell'Amministrazione circa la stipula di convenzioni con gli operatori del settore per la concessione di detti spazi, nel rispetto della parità di trattamento.

ART. 29. Pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L.

193/2016, e in particolare utilizzando, di regola, la piattaforma e le modalità informatiche di cui all'articolo 5 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. Sono ammessi, in alternativa, gli altri strumenti elettronici consentiti dalla legge.

2. Il canone annuale per le occupazioni e per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo; qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 (150,00 per le occupazioni periodiche, anche a carattere ricorrente, di spazi destinati a mercati e fiere), può essere corrisposto, previa formale richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, con eventuale proroga automatica al successivo giorno non festivo; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero, o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione di cui al comma precedente, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto autorizzatorio / concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Per le occupazioni e per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo (da intendersi le prime come di durata infra-annuale e le seconde fino ad un massimo di 90 giorni di esposizione) il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque, per quanto riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, prima dell'inizio di detta diffusione.

5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

6. Per il pagamento dell'occupazione stagionale realizzata con *dehors*, si fa riferimento alla corrispondente disposizione di cui all'art. 14 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'installazione temporanea su suolo pubblico di *dehors*, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 6/06/2022.

7. Con apposito atto deliberativo comunale possono essere stabiliti termini diversi di pagamento e cadenze diverse delle rateazioni.

8. L'efficacia della variazione di titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, nonché dell'affitto del posteggio, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

9. L'importo da pagare è arrotondato per difetto all'euro per frazioni fino a 0,4 centesimi; per eccesso all'euro superiore se la frazione è uguale o superiore a 0,5 centesimi.

ART. 30. Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme (comprehensive di sanzioni ed interessi) inferiori a € 15,00.

ART. 31. Sanzioni, indennità, accertamento e riscossione coattiva

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle occupazioni ed opere abusive) stabilite dal D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della strada, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate a norma delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'art. 1, comma 821, della L. 160/2019, nonché delle altre disposizioni regionali e regolamentari vigenti, in quanto compatibili.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g) della L. 160/2019, per le occupazioni e per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente è prevista un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, per un importo minimo di Euro 50,00, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e

presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. h) della L. 160/2019, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente Regolamento sono applicate nella misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio dello stesso; restano ferme le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada.

4. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività di cui al successivo comma 10. Il pagamento dell'indennità e quello della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

5. Sulle somme non versate (omesso versamento), parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, eventualmente maggiorati con delibera adottata dal Comune.

6. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall'art. 7-bis del D. lgs. 267/2000.

7. Le sanzioni di cui ai due commi precedenti sono applicate con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della L. 689/1981.

8. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

9. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

10. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone reiterati per più di un'annualità, anche non consecutive, il responsabile della gestione del canone può altresì disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure attività svolta nel territorio comunale.

11. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuati, anche con attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73, attivando la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019.

12. L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede al recupero delle somme non versate alle scadenze previste e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento - determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss. della L. 160/2019, con intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. L'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

13. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

14. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nei due commi precedenti è svolto dal Comune o, se nominato, dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

15. È altresì facoltà dell'ente procedere all'affidamento diretto, nel rispetto dei dettami del nuovo Codice degli Appalti, anche nei casi di affidamento in corso di attività di supporto a ditta specializzata purché iscritta nell'albo dei concessionari.

ART. 32. Sanzioni accessorie

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi

pubblicitari realizzate abusivamente, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita e dei mezzi pubblicitari abusivi ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.

3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa, finalizzata all'avvio di apposite procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui alla vigente normativa.

ART. 33. Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato in tema di gestione del canone o di autorizzazione o concessione, se ritenuto illegittimamente lesivo del proprio interesse. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile della gestione del canone o dello specifico procedimento autorizzatorio o concessorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della risorsa di entrata.

ART. 34. Attività di verifica e controllo

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale, provvedono ai sensi dell'art. 1, comma 179, della L. 296/2006 il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata la gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale, con regolamento da approvare ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può attribuire un compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.

ART. 35. Contenzioso e strumenti deflattivi

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. La rappresentanza in giudizio del Comune di Civitella Roveto è assicurata, ove possibile, attraverso il patrocinio di unità di personale interno inquadrate almeno nella categoria D, dotate delle necessarie abilitazioni professionali (titolo di avvocato; patrocinio presso le magistrature superiori) ed iscritte nell'apposito elenco speciale accluso all'Albo dell'Ordine forense competente. A tal fine, al dipendente avvocato viene assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile del detto contenzioso ai sensi dell'art. 23 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 e ss.mm.ii., nonché l'integrale applicazione dei principi di cui alla citata disciplina dell'Ordinamento della professione forense.

3. Sono applicati in quanto compatibili, secondo le modalità previste dalle specifiche normative nazionali o regolamentari dell'Ente, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del

D. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti da specifiche norme.

ART. 36. Entrata in vigore. Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a data di esecutività della relativa delibera di approvazione. Esso sostituisce tutte le previgenti disposizioni comunali in materia, il cui contenuto sia contrario o incompatibile con la disciplina nello stesso contenuta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, nonché le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio, restano applicabili per le occupazioni temporanee e per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nell'anno antecedente all'approvazione del presente Regolamento e destinate a concludersi nell'anno di approvazione.
3. Le occupazioni permanenti effettuate con chioschi, edicole, *dehors* e altre strutture di proprietà comunale, disciplinate ai sensi delle citate previgenti disposizioni e convenzioni in materia di entità dei canoni approvate da provvedimenti comunali, continueranno ad essere assoggettate a pagamento nella misura prevista nelle disposizioni e convenzioni medesime fino alla scadenza della concessione originaria.
4. Resta in vigore, per tutto quanto non disciplinato dalla presente normativa, il Regolamento comunale per la disciplina dell'installazione su suolo pubblico di *dehors*, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 6/06/2022.
5. In generale, per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.